



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1548/2022 /IV

Il Consiglio, nella seduta dell'8.11.2022, composto come da verbale in pari data;

Sentiti i relatori, Consigliere Francesco Lucifora e Consigliere Stanislao De Matteis;

Visto il Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 545 e successive modificazioni;

Richiamata la Legge n. 130 del 31.08.2022, recante la riforma della giustizia tributaria;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 26.7.1976, n. 752, modificato con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86, e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la Risoluzione n. 3/2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, - «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Visto l'art. 16, co.3 bis, del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25.02.2022 che prevede, modificando l'art. 4, co. 40, primo periodo della legge 12 novembre 2011, n. 183, che *"I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpellato bandite, almeno una volta all'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali"*;

Vista la Risoluzione n. 4 del 25.10.2016 con la quale sono state integrate e sostituite le Risoluzioni n. 4/2012 del 17.7.2012, e n. 6/2012 del 6.11.2012, relative ai criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle commissioni tributarie;

Richiamata la Risoluzione n. 11 del 30.11.2010 con la quale sono stati disciplinati gli effetti della sospensione dall'incarico di giudice tributario per i motivi di cui all'articolo 8, co. 1, lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i., ai fini del calcolo dell'anzianità nella funzione rivestita;

Richiamata la Delibera n. 2010 del 23.10.2012, per la parte tuttora vigente;

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interPELLI e nei concorsi interni ed esterni;

Preso atto della vacanza di complessivi **n. 22 posti di Vice Presidente di sezione nelle Commissioni tributarie regionali**, ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado, ripartiti come segue:

CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO									
N. posti vacanti		N. posti vacanti		N. posti vacanti		N. posti vacanti		N. posti vacanti	
CGT II GRADO CALABRIA	4	CGT II GRADO CAMPANIA	5	CGT II GRADO LAZIO	4	CGT II GRADO PUGLIA	2	CGT II GRADO SICILIA	7

Richiamata la delibera n. 1201 del 26.07.2022 con la quale, al fine di assicurare la copertura delle suddette vacanze, è stato approvato il bando di interpello n. 7/2022 per il trasferimento di sede dei vice presidenti di sezione presso le Commissioni tributarie regionali, ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado;

Richiamato l'articolo 1 del bando che prevede:

- Il bando di interpello è riservato ai Vice Presidenti di sezione in organico nelle Commissioni tributarie regionali, ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado;
- Il punteggio per l'anzianità di servizio prestato è attribuito sulla base della tabella di cui all'art. 4, comma 40, della legge n. 183 del 12.11.2011.

Richiamato l'articolo 3 del bando in cui è previsto:

La domanda di partecipazione all'interpello deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, a decorrere **dal 01.09.2022 e fino alle ore 12,00 a.m. del 30.09.2022**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, collocata nel sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria "www.giustizia-tributaria.it", seguendo le istruzioni dettagliate che saranno rese disponibili mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del CPGT entro i termini di apertura della procedura telematica per la partecipazione. Il candidato al momento della domanda **dovrà indicare massimo n. 3 sedi fra le CTR disponibili**, secondo l'ordine di preferenza.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- Dati anagrafici e codice fiscale.
- La dichiarazione di essere Componente in organico che già riveste le funzioni dell'incarico richiesto, e che concorre per una diversa sede.
- Data iniziale (*giorno, mese ed anno*) e finale (*giorno, mese ed anno*) di ogni periodo di servizio svolto con funzioni diverse. **La data iniziale è riferita alla data del Decreto di nomina.**

Alla domanda, avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione per quanto ivi dichiarato, deve essere allegata copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità, secondo le istruzioni che saranno pubblicate.

La data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che attribuirà alla stessa un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. Allo scadere del termine utile per la presentazione il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Richiamato l'articolo 4 del bando che dispone:

Possono partecipare all'interpello per i posti vacanti di Vice Presidente di sezione nelle Commissioni tributarie regionali i componenti in organico presso una commissione tributaria regionale che rivestono l'incarico di Vice Presidente di sezione, attribuito con formale provvedimento di nomina.

I candidati devono aver compiuto, alla data di scadenza del termine per la partecipazione al presente interpello, il biennio di servizio nell'ultimo incarico rivestito, come previsto dall'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i. .

Richiamato l'articolo 5 del bando in cui si stabilisce:

I requisiti di cui all'art. 4 debbono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello .

Saranno esclusi dalla partecipazione all'interpello:

- I candidati la cui domanda non verrà inoltrata nei modi e nei tempi previsti nel presente bando.
- I candidati che non sono in organico presso una commissione tributaria regionale con le funzioni di Vice Presidente di sezione.
- I candidati che non hanno indicato alcuna sede.
- I candidati che non hanno compiuto il biennio di servizio previsto dall'art. 11, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 545/2992 e s.m.i..
- I candidati che siano stati revocati o destituiti.
- I candidati assoggettati ad una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione nell'ultimo quinquennio.
- I candidati sospesi dalle funzioni.

I requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione devono permanere per tutta la durata della procedura concorsuale, dalla presentazione della domanda alla formazione della graduatoria, pena l'esclusione.

Richiamato l'articolo 6 del bando che disciplina le modalità di calcolo del punteggio di anzianità di servizio sulla base della tabella sottostante, con le seguenti specifiche:

- Il periodo residuo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno. Per i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria regionale.
- I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio, essendo valutabile solo il servizio quale titolare dell'incarico, e non quello prestato come supplente/reggente o applicato.
- Per il servizio in corso si indicherà come data finale quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

COMMISSIONE TRIBUTARIA	FUNZIONI SVOLTE	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria Provinciale e di 1° Grado di Trento e Bolzano (dal 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria Regionale e di 2° Grado di Trento e Bolzano nonché Commissione Tributaria Centrale (dal 1° aprile 1996) e Componenti del C.P.G.T.	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00
Commissione Tributaria di 1° Grado (fino al 31 marzo 1996)	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
Commissione Tributaria di 2° Grado (fino al 31 marzo 1996)	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50

Vista la novellata disposizione normativa introdotta con la Legge n. 130 del 31 agosto 2022 che, all'articolo 1, co. 1, lettera n), prevede il nuovo limite di età di 70 anni per la cessazione dall'incarico;

Visto l'articolo 8, co. 1, della richiamata Legge, in cui si prevede che il suddetto limite si applica a decorrere dal 1 gennaio 2027, mentre fino al 31 dicembre 2026 i componenti delle corti di giustizia tributaria, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso al compimento del settantaquattresimo anno di età nell'anno 2023; del settantatreesimo anno di età nell'anno 2024,

del settantaduesimo anno di età nell'anno 2025 e del settantunesimo anno di età nell'anno 2026;

Rchiamato l'art. 1, co. 13 della Legge n. 130 del 31 agosto 2022, in cui si dispone che "sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando";

Ritenuto, in base alla disposizione normativa richiamata al punto precedente, che conservano il requisito per la nomina i candidati che non abbiano compiuto il 75° anno di età alla data della nomina;

Richiamato l'articolo 7 del bando che disciplina la formazione e pubblicazione delle graduatorie stabilendo che all'esito della valutazione delle domande, le graduatorie per le singole sedi concorsuali saranno formate in ordine di punteggio e, in caso di parità di punteggio, in ordine di maggiore anzianità anagrafica;

Richiamato l'articolo 8 del bando in cui è stabilito che il candidato, collocato utilmente in graduatoria in una delle Commissioni da **egli stesso prescelte ed indicate in ordine di preferenza, non concorrerà, anche in caso di rinuncia tempestiva, per gli incarichi indicati in subordine.**

La modifica dell'ordine delle sedi richieste nella domanda non può essere apportata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, come, d'altronde, nessun tipo di variazione può in generale essere aggiunta oltre il suddetto termine di scadenza.

Viste le domande dei candidati che hanno partecipato al bando di interpello n. 7/2022;

Visti i verbali della Commissione IV Concorsi relativi all'esame dei requisiti dei candidati per la partecipazione al concorso;

Visti i verbali della Commissione Concorsi relativi ai criteri di valutazione dell'anzianità di servizio dei candidati idonei per l'attribuzione del relativo punteggio;

Rilevato che le domande prodotte dagli aspiranti per le diverse sedi concorsuali sono tutte indicate nell'allegato 1 – GRADUATORIA UNICA GENERALE, che deve considerarsi parte integrante della presente delibera;

Preso atto che non sono state presentate domande di partecipazione per le seguenti sedi concorsuali:

1. Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria;
2. Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania;
3. Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia;
4. Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

Preso atto altresì che per la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio restano vacanti n. 2 posti per carenza di domande;

Considerato che la Commissione ha proceduto all'istruttoria delle domande e delle eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate dai concorrenti, ai controlli d'ufficio, alla definizione dei periodi di servizio validamente valutabili e al conseguente calcolo automatico dei punteggi di anzianità di servizio, ed ha provveduto alla formazione delle graduatorie degli idonei per ogni sede

concorsuale, di cui agli allegati ELENCHI da A) ad E) che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di approvare la graduatoria unica generale di cui all'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera;

di approvare le graduatorie di cui agli allegati tabulati da A) ad E) per ogni sede concorsuale, che fanno parte integrante della presente delibera - dell'interpello per il trasferimento di sede ai fini della copertura di **n. 22 posti di Vice presidente di Sezione nelle Commissioni tributarie regionali, ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado, in cui risultano vincitori:**

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO LAZIO				
ORDINE DI GRADUATORIA	Nome	Cognome	Data Nascita	Punti
1	ANNA	BOMBINO	19/06/1956	22,00
2	VALERIA	CIAMPELLI	23/07/1966	19,00

Di dare atto che restano vacanti le seguenti sedi concorsuali per assenza di domande di partecipazione:

1. 4 posti di Vice presidente di sezione nella Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria;
2. 5 posti di Vice presidente di sezione nella Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania;
3. 2 posti di Vice presidente di sezione nella Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio;
3. 2 posti di Vice presidente di sezione nella Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia;
4. 7 posti di Vice presidente di sezione nella Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

AVVISA

Come previsto dall'articolo 8 del Bando, gli interessati dovranno comunicare, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale, l'accettazione o la rinuncia all'incarico per il quale sono risultati vincitori entro il termine perentorio di sette giorni liberi dalla data di ricezione della delibera di approvazione della graduatoria inviata all'indirizzo *pec* indicato nella domanda di partecipazione.

Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo di *pec*, *che si intende obbligatorio*, fornito dai candidati.

Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere comunicato al Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria – Ufficio Concorsi al seguente indirizzo PEC: ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Il vincitore, unitamente alla accettazione, dovrà dichiarare di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 545 del 1992 e s.m.i, e, in ogni caso, di impegnarsi a rimuovere ogni eventuale causa di incompatibilità, anche se insorgente in relazione all'incarico conferito, entro trenta giorni dalla delibera di nomina.

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera, la graduatoria unica generale (Allegato 1) e le graduatorie di cui agli elenchi da A ad E saranno pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della delibera, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 come da ultimo modificato con delibera n. 385 del 24.05.2022 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione della presente delibera sul sito istituzionale di questo Consiglio.

DISPONE

la comunicazione della presente delibera:

ai vincitori indicati nel dispositivo;

al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria, ai Presidenti e Direttori, delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

IL PRESIDENTE

Firmatario1

BANDO N. 7/2022 - ALLEGATO 1 - GRADUATORIA UNICA GENERALE							
N.	Nome	Cognome	Data Nascita	Punti	1a	2a	3a
1	ANNA	BOMBINO	19/06/1956	22,00	CTR LAZIO		
2	VALERIA	CIAMPELLI	23/07/1966	19,00	CTR LAZIO		

ELENCO A - GRADUATORIA BANDO N.7/2022 CGT SECONDO GRADO CALABRIA							
ORDINE DI GRADUATORIA	Nome	Cognome	Data Nascita	Punti	ORDINE DI		
					1a	2a	3a
-	-	-	-	-	-	-	-

ELENCO B - GRADUATORIA BANDO N.7/2022 CGT SECONDO GRADO CAMPANIA							
ORDINE DI GRADUATORIA	Nome	Cognome	Data Nascita	Punti	ORDINE DI		
					1a	2a	3a
-	-	-	-	-	-	-	-

ELENCO C - GRADUATORIA BANDO N.7/2022 CGT SECONDO GRADO LAZIO							
ORDINE DI GRADUATORIA	Nome	Cognome	Data Nascita	Punti	ORDINE DI PREFERENZA		
					1a	2a	3a
1	ANNA	BOMBINO	19/06/1956	22,00	X		
2	VALERIA	CIAMPELLI	23/07/1966	19,00	X		

ELENCO D - GRADUATORIA BANDO N.7/2022 CGT SECONDO GRADO PUGLIA							
ORDINE DI GRADUATORIA	Nome	Cognome	Data Nascita	Punti	ORDINE DI		
					1a	2a	3a
-	-	-	-	-	-	-	-

ELENCO E - GRADUATORIA BANDO N.7/2022 CGT SECONDO GRADO SICILIA							
ORDINE DI GRADUATORIA	Nome	Cognome	Data Nascita	Punti	ORDINE DI		
					1a	2a	3a
-	-	-	-	-	-	-	-